

SENTENZA N.

N.2477/2010 R.G.

N. REG. DEP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 12 CIVILE

N° 12538	16	SENTENZA
20 OTT. 2011		
N° 10082	16	REPERTORIO

**SENTENZA**  
ex Art. 281 sexies C.P.C.

In composizione monocratica in persona del g.i. dott. Carlo Maddaloni

ha pronunciato la seguente

nella causa civile promossa

**IL CASO.it**

DA ~~\_\_\_\_\_~~ rappresentato e difeso dagli  
avv.ti ~~\_\_\_\_\_~~

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

BANCA ~~\_\_\_\_\_~~ C.F. ~~\_\_\_\_\_~~ rappresentata e difesa dagli  
avv.ti ~~\_\_\_\_\_~~

CONVENUTA OPPOSTA

All'udienza del 20 ottobre 2011 la causa, all'esito della discussione, è stata  
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto

Torsello Paolo ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.41748\2009 ottenuto dalla Banca ~~Italease~~ s.p.a. per il pagamento della somma di euro 54.798,99 a titolo di rate scadute per i mesi da maggio a dicembre 2007 e di corrispettivo residuo attualizzato, dovuta in forza del contratto di leasing n.676033 stipulato tra le parti il 20-11-2006.

Nel ricorso si deduceva che in seguito alla morosità dell'utilizzatore, era stata comunicata al medesimo la decadenza dal beneficio del termine ed era stato inutilmente chiesto il pagamento sia delle rate non pagate che del residuo corrispettivo attualizzato.

L'opponente nega di essere debitore della Banca ~~Italease~~, assumendo in particolare che, pur avendo sottoscritto il verbale di consegna del macchinario oggetto del contratto di leasing, il fornitore, ditta ~~Italease~~, non aveva mai provveduto a consegnare il detto bene.

Oltre a lamentare di non aver ricevuto il macchinario, il Torsello deduce come l'ingiunzione non poteva essere emessa in quanto la Banca Italease non aveva ottemperato a quanto previsto nel contratto per il caso di risoluzione anticipata dello stesso, e per tali ragioni chiede la revoca del decreto opposto.

La Banca ~~Italease~~ contesta il fondamento della opposizione, della quale chiede il rigetto, facendo rilevare di avere saldato in data 28-11-2006 il fornitore ~~Italease~~ con l'importo di euro 65.760,00, una volta ricevuto il verbale di consegna del bene, sottoscritto dal sig. ~~Torsello~~, ed assumendo di non essere tenuta, secondo le previsioni negoziali, a rispondere dell'inadempimento del fornitore.

La causa deve essere decisa sulla base della documentazione prodotta in giudizio, non avendo le parti avanzato istanze istruttorie.

Ciò premesso, ritiene il tribunale infondata l'opposizione proposta.

Va anzitutto rilevato come, contrariamente a quanto assume la difesa del sig. Torsello, la Banca Italease del tutto legittimamente ha inteso agire per ottenere non la risoluzione ma l'adempimento del contratto, invocando, a causa della persistente morosità dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni, la



decadenza dal beneficio del termine, e chiedendo di ottenere il pagamento dell'intero corrispettivo dovutole, sulla cui esatta quantificazione non è stata sollevata dall'opponente alcuna specifica contestazione.

Lo stesso opponente riconosce di avere sottoscritto, in data 20-11-2006, sia il contratto di leasing che il verbale di consegna del macchinario oggetto del medesimo, nonché il relativo documento di trasporto (doc.ti 1-2 fascicolo monitorio, doc.3 fasc. opposta).

In base a questa dichiarazione la Banca ~~XXXXXX~~ provvedeva, come detto, a pagare -la circostanza non è in contestazione- la fattura n.109\2006 emessa dal fornitore ~~XXXXXX~~, per l'importo di euro 65.760,00 (doc.3 fascicolo monitorio, doc.,ti 1-2 opposta).




Nessun inadempimento può essere addebitato dalla concedente, per la lamentata mancata consegna del bene

Come insegna la Suprema Corte (cass. 8218\2004), in tema di leasing finanziario - fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura - la scissione tra soggetto destinato a riceverè, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, pur non consentendo al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell'art. 1375 cod. civ., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi,

**IL CASO it**

rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore.



Pertanto, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa ne' di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni (Cass. 10926\1998; Cass. 20592\2007).

Nella fattispecie in esame, come già osservato, il ~~fornitore~~, ha sottoscritto, unitamente al fornitore, il verbale di avvenuta consegna, e questo è stato fatto pervenire alla concedente, che ha provveduto all'integrale pagamento del bene.

E' agevole osservare che, anche ove le allegazioni dell'opponente, che assume la non veridicità di quanto risulta dal predetto verbale di consegna, fossero esatte, l'unico soggetto inadempiente ai predetti doveri di collaborazione secondo buona fede sarebbe lo stesso ~~fornitore~~, che avrebbe così indotto la concedente a versare al fornitore l'intero corrispettivo del bene senza averlo ricevuto.

Né, infine, può ritenersi che questa soluzione giuridica privi di tutela l'utilizzatore, posto che la clausola n.4 del contratto attribuisce al medesimo la facoltà di agire direttamente nei confronti del fornitore, nel caso di inadempimento di quest'ultimo.

Per le ragioni che precedono, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese processuali sostenute dalla opposta, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente.

P.Q.M.:

Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza:

a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.41748\2009 emesso il 21-7\8-10-2009;

b) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore della opposta, liquidate in euro 120,00 per spese, euro 1.443,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 14 tariffa forense.



Milano 20 ottobre 2011.

Il giudice

dott. Carlo Maddaloni



IL FUNZIONARIO  
Lucia CORRADI



SENTENZA  
ex Art. 281 sexies C.P.C.